

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1968

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i Tribunali e le Corti di appello

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa contenuta nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, ha inteso soddisfare la viva e giusta aspirazione della categoria all'attuazione legislativa dell'indipendenza professionale del giornalista garantita dalla disciplina pubblicistica dell'Ordine.

Peraltro, a distanza di più di un quinquennio dall'ordinamento, sono responsabilmente maturate le esigenze di una più completa e precisa disciplina della professione in parola.

Tale esigenza è stata, in particolare, posta in evidenza da alcune recenti pronunce della Corte costituzionale che, pur riaffermando la sostanziale validità dei principi base stabiliti dalla legge n. 69 del 1963, si sono limitate ad affermare la necessità di meglio adeguare talune disposizioni di detta legge ai precetti della nostra Carta costituzionale.

In particolare, la Corte costituzionale ha pronunciato la illegittimità dell'articolo 45 del vigente ordinamento professionale, riguardante la obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero, al quale sia impedito, nel Paese d'appartenenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dal-

la Costituzione italiana. Si è rilevato, a tal proposito, che il requisito della reciprocità, previsto dall'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per l'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri residenti in Italia, rischierebbe di tradursi in una grave menomazione della libertà di quei soggetti ai quali è garantito il diritto di asilo politico.

Parimenti incostituzionale è stato dichiarato l'articolo 63, comma terzo, relativo alle modalità di composizione dei Collegi integrati misti, competenti, presso i Tribunali e le Corti d'appello, a decidere sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia d'iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare elettorale. La Corte costituzionale ha al riguardo rilevato che il meccanismo di designazione dei due giudici estranei alla magistratura nei Collegi suddetti — con particolare riferimento alla brevità del termine di durata in carica degli stessi ed alla possibilità di una loro rinnovata designazione — potrebbe periodicamente consentire al Consiglio nazionale di esercitare un implicito sindacato sul modo col quale è stata in concreto amministrata la giustizia.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente sensibile in materia di aggiornamento della legge istitutiva dell'Ordine stesso, in relazione alle sentenze della Corte costituzionale, si è riunito in seduta straordinaria ed ha deciso di proporre al Ministero di grazia e giustizia due emendamenti che sono l'oggetto del presente disegno di legge.

Appunto, col detto disegno di legge, si è inteso provvedere all'adeguamento ai principi fissati dalla Corte costituzionale delle norme che, come quelle di cui sopra, richiedevano l'adozione di una immediata e nuova disciplina della materia.

Pertanto, in aderenza a tali principi, l'obbligo della reciprocità previsto in via generale per tutti i cittadini stranieri che richiedono l'iscrizione nell'albo professionale dei

giornalisti, è stato escluso nei riguardi di quei giornalisti, non cittadini italiani, che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico nel nostro Paese.

D'altro canto, per ciò che concerne l'articolo 63, la prevista elevazione ad un quadriennio del periodo di durata in carica dei due giudici estranei alla magistratura nei Collegi misti dei Tribunali e delle Corti di appello, nonchè l'introduzione del divieto della loro riconferma al termine di detto periodo, sembrano tali da escludere che, in concreto, possa verificarsi il pericolo, sottolineato dalla Corte costituzionale, dell'esercizio di un implicito sindacato sul modo di amministrazione della giustizia da parte dei giudici medesimi, in contrasto col precetto di cui all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è modificato nel modo seguente:

« I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata è sostituito dal seguente:

« Sia presso il Tribunale sia presso la Corte di appello il Collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati ».